

Camera dei Deputati
Interrogazione a risposta immediata in Commissione VIII Ambiente n. 5-05557
presentata dall'On. Guido Dussin (LNP) il 19 Ottobre 2011.

GUIDO DUSSIN, GIDONI, BITONCI, LANZARIN, TOGNI e ALESSANDRI. - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Per sapere - premesso che: con modifica legislativa (legge n. 106 del 2011, articolo 4, comma 15) si è provveduto ad innalzare ad euro 40.000,00 il limite per il conferimento fiduciario degli incarichi professionali nell'ambito dei lavori pubblici; tuttavia, nonostante l'intenzione chiara del legislatore di innalzare la soglia per tutti i conferimenti fiduciari degli incarichi professionali, sembra che manchi un coordinamento tra le norme regolamentari; infatti, sorge il dubbio se la nuova soglia degli affidamenti diretti si applichi anche ai servizi di ingegneria e architettura, poiché il comma 10 dell'articolo 267 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, che regola l'applicazione delle procedure in economia a queste particolari attività, ha mantenuto il limite dei 20 mila euro, essendo intervenuta, proprio con la legge n. 106 del 2011, una modifica alla norma che ha soppresso nella stessa disposizione del regolamento, nel riferimento al comma 11 dell'articolo 125 del codice, il rinvio al secondo periodo (che è proprio quello dell'affidamento diretto); allo stato attuale l'articolo 267 del regolamento si presenta, nella sua seconda parte, con le modifiche apportate all'articolo 125, mentre la prima parte conserva ancora il limite di 20.000,00 euro; tale discrasia crea problemi alle pubbliche amministrazioni che, volendo applicare il nuovo limite fiduciario, riscontrano tale incongruenza - : quale sia l'interpretazione del Ministero circa l'argomento illustrato nella premessa. (5-05557)

TESTO DELLA RISPOSTA del Ministero delle infrastrutture

È ben noto che in applicazione al principio della gerarchia delle fonti, le disposizioni contenute in fonti di rango primario prevalgono su quelle contenute in fonti di rango secondario, siano esse anteriori o successive salva, in quest'ultimo caso, l'ipotesi dei cosiddetti regolamenti di delegificazione, fattispecie, nella quale non è pacificamente sussumibile il decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 - cfr. Cons. Stato, parere n. 3262 del 17 settembre 2007.

Pertanto, in attesa che il legislatore secondario adegui la disposizione contenuta nell'articolo 267, comma 10, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 a quanto stabilito dall'articolo 125, comma 11, del decreto legislativo n. 163 del 2006, come novellato dal decreto-legge n. 70 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 2011, deve ritenersi che le previsioni contenute nella fonte di rango primario (decreto legislativo n. 163 del 2006 - codice dei contratti pubblici) debbano prevalere sulle difformi previsioni contenute nella fonte di rango secondario (decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 - regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti).

Inoltre, il fatto che con l'articolo 4, comma 15, lettera *b-bis*, del citato decreto-legge n. 70 del 2011, si sia intervenuti con la riformulazione del comma 10 dell'articolo 267 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 sembra avere inteso assoggettare, integralmente, anche il settore dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria al regime generale di cui all'articolo 125, comma 11, del decreto legislativo n. 163 del 2006.